

TRIBUNALE DI BARI

Sez. Procedure Concorsuali

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART.14 TER L.N.3/2012

La sig.ra **Papeo Maria Antonietta** (di seguito anche solo "ricorrente") nata a Barletta il 21.11.1956, C.F. PPAMNT56S61A669T, residente in Bitonto alla Via Strada Provinciale Mariotto Mellitto C.da Bellaveduta rappresentata ed assistita dall'**Avv. Emanuele Daddario** (nato a Bari il 06.03.1970 C.F. DDDMNL70C06A662T, PEC daddario@pec.studiolegaledaddario.it dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi ex lege previsti) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Bari alla Via Dieta di Bari n. 16/H, giusto mandato già in atti,

1.PREMESSA

1.1.La ricorrente:

- a) è debitrice civile non fallibile in condizione di sovraindebitamento ex art. 7 L.n.3/2012;
- b) in data 18 Maggio 2018 ha proposto a codesto Ecc.mo Tribunale istanza di nomina del professionista con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi quindi indicato nella persona del dott.ssa Maria Carmela Verrico con studio in Gioia del Colle (BA) Via della Repubblica n. 66 (**doc.1_PROVVEDIMENTO_DI_NOMINA**);
- c) con l'assistenza dello scrivente difensore ha preso immediati contatti con il nominato O.C.C. rappresentando:
 - la propria situazione familiare e patrimoniale;
 - le ragioni del proprio sovraindebitamento esponendo le partite attive e passive ed in particolare la pendenza della **procedura esecutiva immobiliare n.430/2015 RGE** pendente dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Esecuzioni Immobiliari ad oggetto due immobili di proprietà correnti rispettivamente in Mariotto frazione di Bitonto nel complesso edilizio Bellaveduta, sulla S.P. 89 Bitonto - Mariotto, in Catasto di Bitonto al Foglio 137, particella 88 sub 1 e in Mariotto frazione di Bitonto alla via Tommaso Traetta n. 38, interno 4, in Catasto di Bitonto, al foglio 123, particella 16, sub 5, che, come appresso meglio si spiegherà, sono stati stimati dal CTU nella procedura in in Euro 470.000,00 (**doc.2_PERIZIA_IMMOBILIARE**);

1.2. La ricorrente, in conformità al combinato disposto degli articoli 14 ter e 9, comma 2 e 3, L.n.3/2012 deposita:

- a) elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) elenco di tutti i beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- d) attestazione sulla fattibilità del piano a firma della dott.ssa Verrico nominata O.C.C. con provvedimento del 18 Maggio 2018 nell'ambito della procedura di sovraindebitamento n. 2771/2018 RG Tribunale di Bari;
- e) indicazione della composizione del nucleo familiare e certificato di stato di famiglia;
- f) elenco delle spese occorrenti necessarie al sostentamento della ricorrente e della sua famiglia;

1.3. la ricorrente, inoltre, dichiara di aver sottoscritto in calce il presente ricorso dopo accurata lettura, conferma del suo contenuto e visione dei documenti depositati;

1.4. partecipa al presente atto anche il Sig. Oronzo Cervelli (nato a Bitonto (BA) il 04.03.1953, C.F. CRVRNX53C04A893D), consorte della Sig.ra Papeo, per costituirsi garante della esatta esecuzione della proposta e del piano di esecuzione di seguito rappresentati;

sussistendo quindi le condizioni tutte previste dalla legge, la Sig.ra Papeo *ut supra* rappresentata e difesa e con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi

DEPOSITA

nella cancelleria di codesto Ecc.mo Tribunale di Bari, la presente **domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.n.3/2012**, supportata dalla **documentazione** di legge e redatta in conformità al seguente

INDICE

SEZIONE PRIMA – INTRODUZIONE	PAG.3
1. IN ORDINE ALLA STORIA PERSONALE DELLA SIGNORA PAPEO ED ALLE RAGIONI DEL SOVRANDEBITAMENTO.	PAG.3
1.1. IN ORDINE ALLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 430/2015 RGE – TRIBUNALE DI BARI.	PAG.3
1.2. IN ORDINE AL PROCEDIMENTO N. 375/2012 RG – TRIBUNALE DI BARI.	PAG.4
1.3. IN ORDINE AI REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'.	PAG.4
1.4. IN ORDINE ALLA SITUAZIONE FAMILIARE DELLA RICORRENTE.	PAG.4
1.5. IN ORDINE ALLE SPESE NECESSARIE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA RICORRENTE.	PAG.5
SEZIONE SECONDA – ATTIVO PATRIMONIALE	PAG.5
2.1. IN ORDINE ALL'ATTIVO IMMOBILIARE DELLA RICORRENTE.	PAG.5
2.2. IN ORDINE ALL'ATTIVO MOBILIARE DELLA RICORRENTE.	PAG.5
2.3. ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE.	PAG.5
2.4. DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI.	PAG.6
2.5. ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.	PAG.6
2.6. BILANCIO CONCORSUALE.	PAG.6
2.7. TABELLA RIASSUNTIVA DELL'ATTIVO	PAG.6
2.8. IN ORDINE AI CESPITI IMMOBILIARI.	PAG.6
2.9. IN ORDINE ALL'ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE DELLA RICORRENTE.	PAG.6
SEZIONE TERZA – ELENCO (GRADUATO) DEI CREDITORI	PAG.7
3.1. IN ORDINE AL PASSIVO DELLA RICORRENTE.	PAG.7
3.2. TABELLA RIASSUNTIVA DEL PASSIVO.	PAG.7
3.3. PREDEDUZIONI.	PAG.7
3.4. CREDITO IPOTECARIO DI FINO 2 SECURITATIONS SPA (GIA' UNICREDIT SPA).	PAG.8
3.5. CREDITO PRIVILEGIATO DI BANCA CARIGE SPA.	PAG.8
3.6. CREDITO PRIVILEGIATO DELLO STATO.	PAG.8
3.7. CREDITO PRIVILEGIATO NEI CONFRONTI DI MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.	PAG.8
3.8. CREDITO CHIROGRAFARIO MBCREDIT SOLUTIONS (GIA' UNICREDIT LEASING SPA).	PAG.8
3.9. CREDITO CHIROGRAFARIO DI BANCA ITALEASE SPA.	PAG.8
3.10. CREDITO CHIROGRAFARIO DI INTESA SANPAOLO SPA (GIA' CENTRO LEASING BANCA SPA).	PAG.8
3.11. CREDITO CHIROGRAFARIO DI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA.	PAG.9
3.12. CREDITO CHIROGRAFARIO DI DEUTSCHE BANK SPA.	PAG.9
3.13. CREDITO CHIROGRAFARIO DI CREDEMFACOR SPA.	PAG.9
3.14. CREDITO CHIROGRAFARIO DI BANCA POPOLARE DI BARI SCPA.	PAG.9
3.15. CREDITO CHIROGRAFARIO DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA.	PAG.9

3.16. CREDITO CHIROGRAFARIO DI BCC LEASE SPA.	PAG.9
3.17. CREDITO CHIROGRAFARIO DI ARVAL SPA	PAG.9
3.17. CREDITO CHIROGRAFARIO DI LOCAT SV SRL (GIÀ UNICREDIT LEASING SPA).	PAG.9
3.18. CREDITO CHIROGRAFARIO DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA.	PAG.9
<u>SEZIONE QUARTA – PROPOSTA LIQUIDATORIA</u>	PAG.10
4.1.IN ORDINE ALLO SCENARIO LIQUIDATORIO.	PAG.10
4.2.IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.	PAG.10
<u>SEZIONE QUINTA – FATTIBILITA' E CONVENIENZA DEL PIANO</u>	PAG.12
5.1.FATTIBILITA' DEL PIANO.	PAG.12
5.2.CONVENIENZA DEL PIANO.	PAG.12
<u>SEZIONE SESTA – L'ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA</u>	PAG.12
6.1.L'ATTESTAZIONE ED IL SUO CONTENUTO.	PAG.12
<u>SEZIONE SETTIMA – AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE.</u>	PAG.12
7.1.SULLA MERITEVOLEZZA NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.	PAG.12
<u>CONCLUSIONI</u>	PAG.13

SEZIONE PRIMA – INTRODUZIONE

1. IN ORDINE ALLA STORIA PERSONALE DELLA SIGNORA PAPEO ED ALLE RAGIONI DEL SOVRAINDEBITAMENTO.

La sig.ra Papeo versa in una gravissima condizione di sovraindebitamento determinata per la totalità da impegni di garanzia contratti nell'interesse della società di famiglia HPS Hospital Pharma Service s.r.l. (**doc.3_VISURA_CAMERALE**) dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 61 del 16.04.2012 (**doc.4_SENTENZA_n.61_2012_FALLIMENTO**).

Alla ridetta società la sig.ra Papeo partecipa in misura quasi totalitaria al capitale sociale, unitamente al di lei consorte sig. Cervelli Oronzo (**doc.5_DOCUMENTI_CERVELLI**) che rivestiva anche la carica di amministratore e legale rappresentante.

Nella prefata qualità i coniugi Cervelli-Papeo hanno quindi prestato garanzia verso banche ed altri enti finanziatori della società risultando obbligati in solido verso la società garantita.

Come conseguenza della dichiarazione di fallimento, i coniugi Cervelli – Papeo sono risultati gravati da obbligazioni certe, liquide ed esigibili che, stante il loro ammontare, non possono e non potranno essere soddisfatte realizzandosi la condizione di *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per favi fronte che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* prevista dall'art. 6.1 L.n.3/2012 quale requisito di ammissione alla procedura di gestione della crisi.

Pertanto la ricorrente ritrovandosi gravata dalle obbligazioni contratte per conto della società dichiarata fallita ha subito le iniziative dei creditori sociali ed in particolare:

1.1. IN ORDINE ALLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 430/2015 RGE – TRIBUNALE DI BARI.

La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., ora RUBIDIO spv s.r.l., in forza della sentenza n. 4007/2013 del 26.11.2013 resa dal Tribunale di Bari nel procedimento n. 13553/2012 (**doc.6_SENTENZA_n.4007_2013_BNL**), ha avviato la

procedura esecutiva immobiliare n. 430/2015 RGE pendente dinanzi al Tribunale di Bari, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, G.E. dott.ssa Simone (**doc.7_DECRETO_FISSAZIONE_UDIENZA**), delegato alla vendita Avv. Pasquale Misciagna (**doc.8_NOMINA_DELEGATO_VENDITA**), nell'ambito della quale è intervenuta la Banca Carige s.p.a. (**doc.9_INTERVENTO_BANCA_CARIGE**), avente ad oggetto la vendita senza incanto degli immobili di comune proprietà dei coniugi Papeo-Cervelli.

1.2. IN ORDINE AL PROCEDIMENTO N. 375/2012 RG – TRIBUNALE DI BARI.

La sig.ra Papeo è parte convenuta nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari, Dott.ssa Delia, n. 375/2012 RG, che la vede contrapposta alla Deutsche Bank s.p.a. per l'accertamento del debito in solido col proprio coniuge per l'importo di Euro 161.839,93 oltre interessi di mora al saldo e spese di procedura.

L'esito di tale giudizio sembra non essere favorevole per la sig.ra Papeo in considerazione del provvedimento del 07 Novembre 2017 emesso dalla Dott.ssa Delia a mente del quale: *"visti gli atti e ritenuta l'alea del giudizio, propone ex art. 185 bis cpc alle parti di abbandonare la presente causa, con passato in giudicato del decreto ingiuntivo e spese di lite a carico dell'attore opponente liquidate ex D.M. n. 55/2014, valore di causa, minimi tariffari esclusa ad oggi la fase decisoria"* (**doc.10_PROVVEDIMENTO_INVITO_185_BIS_CPC**).

La causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 01 Ottobre 2019 con termine per note conclusive.

1.3. IN ORDINE AI REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'.

La ricorrente è oggi soggetto non fallibile sovraindebitato che ha diritto di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7, L. 3/2012 e successive modifiche ed infatti la ricorrente:

- a) si trova in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente"*;
- b) con riferimento ai parametri di cui all'art. 1 L.F. non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L.n.3/2012 e rientra nella categoria degli imprenditori agricoli ex art. 7, co. 2 bis;
- c) gode dei requisiti oggettivi e soggettivi per poter accedere alla procedura di ristrutturazione del debito prevista dalla L.n.3/2012 come documentato al professionista facente funzioni di O.C.C. nominato ai sensi dell'articolo 15 L.n.3/2012;
- d) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni alcuno strumento di cui alla L.n.3/2012;
- e) non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione, accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- f) con riguardo alla solvibilità e alla diligenza della ricorrente nell'adempiere alle proprie obbligazioni, si precisa che la stessa non ha subito protesti né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni, ad eccezione di quanto riferito e pertanto la condotta finanziaria della ricorrente è stata improntata alla massima correttezza avendo ella sempre correttamente e tempestivamente adempiuto a tutte le obbligazioni personali assunte e subendo azioni esecutive esclusivamente per le obbligazioni riconducibili alla HPS Hospital Pharma Services s.r.l..

1.4. IN ORDINE ALLA SITUAZIONE FAMILIARE DELLA RICORRENTE.

Le disposizioni di riferimento impongono una precisa disamina delle condizioni familiari della ricorrente e quindi: Il nucleo familiare della ricorrente sig.ra Papeo è composto dalla stessa e dal coniuge sig. Cervelli Oronzo (C.F. CRVRNZ53C04A893D).

Si allega il certificato dello stato di famiglia (**doc.11_CERTIFICATO_STATO_DI_FAMIGLIA**).

1.5. IN ORDINE ALLE SPESE NECESSARIE DEL NUCLEO FAMILIARE DELLA RICORRENTE.

Dalla prima disamina condotta sono emerse spese come di uso per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare della ricorrente, per un importo pari ad Euro 900,00 (novecento/00), cifra che è solo di poco superiore alla soglia di povertà calcolata secondo gli indici Istat per il descritto nucleo familiare e che è pari ad Euro 834,46.

SEZIONE SECONDA – ATTIVO PATRIMONIALE

Come già evidenziato la ricorrente intende definire le proprie posizioni debitorie a mezzo di liquidazione del patrimonio, pertanto qui di seguito a scopi informativi a beneficio del ceto creditorio si procederà alla rappresentazione dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare della ricorrente così composto:

2.1. IN ORDINE ALL'ATTIVO IMMOBILIARE DELLA RICORRENTE.

La ricorrente dispone di un patrimonio immobiliare in comunione col proprio coniuge sig. Cervelli Oronzo così costituito:

- Villa unifamiliare nel complesso edilizio Bellaveduta, in Mariotto frazione di Bitonto sulla S.P. 89 Bitonto Mariotto, in Catasto di Bitonto al Foglio 137, particella 88 sub 1, categoria A/7, classe 2*, consistenza 5 vani, (**doc.12_RELAZIONE_CTU_PROC_ESEC_430_2015**) il cui valore, come da perizia elaborata nella procedura esecutiva immobiliare n. 430/2015 RGE, è pari ad Euro 350.000,00;

- Appartamento in Mariotto frazione di Bitonto alla via Tommaso Traetta n. 38, interno 4, in Catasto di Bitonto, al foglio 123, particella 16, sub 5, categoria A/3, classe 5* consistenza 5 vani (**doc.12_RELAZIONE_CTU_PROC_ESEC_430_2015**) il cui valore, come da perizia elaborata nella procedura esecutiva immobiliare n. 430/2015 RGE, è pari ad Euro 120.000,00;

A conti fatti l'attivo patrimoniale immobiliare globalmente considerato si stima in Euro 470.000,00 e **pertanto la quota della sig.ra Papeo è pari ad Euro 235.000,00.**

2.2. IN ORDINE ALL'ATTIVO MOBILIARE DELLA RICORRENTE.

Oltre ai beni immobili di proprietà esclusiva precisati la sig.ra Papeo non dispone di ulteriori beni mobili registrati, beni mobili di economico realizzo e/o di crediti verso terzi, ad eccezione di beni mobili di mero valore affettivo e suppellettili in comproprietà con il consorte in massima parte di corredo all'immobile in cui risiedono, stimati prudenzialmente in Euro 5.000,00.

La sig.ra Papeo non è proprietaria di motoveicoli o motocicli o altri beni mobili registrati.

2.3. ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE.

La ricorrente è casalinga, mentre il suo coniuge, sig. Cervelli Oronzo è dipendente di un'azienda privata, l'"Alpha Pharma Service s.r.l." (P.I. 07211700724) con sede in Bitonto alla Strada Provinciale 231 km. 5,200 e percepisce una retribuzione fissa mensile di Euro 1.500,00 circa col quale provvede al sostentamento del nucleo familiare (**doc.13_DICHIARAZIONI_DEI_REDDITI_CERVELLI**).

2.4. DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI.

Si allegano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (**doc.14_DICHIARAZIONI_DEI_REDDITI_PAPEO**) che mostrano le seguenti evidenze:

- per il 2015 la ricorrente ha maturato un reddito pari ad Euro 583,00 ed un'imposta pari ad Euro 53,00, mentre il suo coniuge un reddito pari ad Euro 25.211,00 ed un'imposta pari ad Euro 4.302,00;
- per il 2016 la ricorrente ha maturato un reddito pari ad Euro 336,00, un'imposta pari ad Euro 107,00 mentre il suo coniuge un reddito pari ad Euro 26.020,00 ed un'imposta pari ad Euro 4.613,00;
- per il 2017 la ricorrente ha maturato un reddito pari ad Euro 565,00, un'imposta pari ad Euro 89,00 mentre il suo coniuge un reddito pari ad Euro 26.302,00 ed un'imposta pari ad Euro 4.701,00.

2.5. ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.

Non risultano atti della ricorrente compiuti negli ultimi cinque anni, né atti impugnati dai creditori ed a suo carico non sussistono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

2.6. BILANCIO CONCURSALE.

Ai nostri scopi, per "bilancio concorsuale" si vuole intendere una "rappresentazione statica" delle poste attive e passive ante domanda di liquidazione.

2.7. TABELLA RIASSUNTIVA DELL'ATTIVO:

IMMOBILE	Valore Accertato	Valore ipotesi Liquidazione	Valore ipotesi esecuzione
Villa unifamiliare in Mariotto frazione di Bitonto sulla S.P. 89 Bitonto Mariotto	350.000,00	350.000,00	350.000,00 (-25%)
Appartamento in Mariotto frazione di Bitonto alla via Tommaso Traetta n. 38	120.000,00	120.000,00	120.000,00 (-25%)
LAVORO DIPENDENTE CERVELLI	Busta paga mensile	Reddito 13 mensilità	
Contratto tempo indet.	Euro 1.500,00 circa	19.500,00 circa	

Con le seguenti precisazioni:

2.8. IN ORDINE AI CESPITI IMMOBILIARI.

Il calcolo del valore accertato per gli immobili è stato desunto in base alla perizia effettuata nella procedura esecutiva immobiliare n. 430/2015 RGE e dalla quale non vi è motivo per discostarsi.

Gli immobili in questione nello scenario che con il presente ricorso si propone, conservano integri complessivamente il proprio "Valore accertato" di Euro 470.000,00, mentre nello scenario esecutivo sconterebbero una diminuzione in considerazione dei costi della stessa procedura esecutiva e del ribasso intervenuto tenuto conto che la prima asta è andata deserta e che pertanto l'importo va decurtato del 25% per un totale alla seconda asta di Euro 352.500,00.

2.9. IN ORDINE ALL'ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE DELLA RICORRENTE.

Come detto in precedenza la ricorrente è casalinga, mentre il suo coniuge, sig. Cervelli Oronzo è dipendente di un'azienda privata, l'"Alpha Pharma Service s.r.l." e percepisce una retribuzione fissa mensile di Euro 1.600,00 circa.

SEZIONE TERZA – ELENCO (GRADUATO) DEI CREDITORI

3.1. IN ORDINE AL PASSIVO DELLA RICORRENTE.

La ricorrente è gravata da una situazione debitoria di **Euro 7.224.617,63** salvo miglior precisazione del debito, nascente dalle obbligazioni contratte personalmente ed in nome e per conto della "HPS Hospital Pharma Service s.r.l.".

Di tale importo solo una parte è stata fatta oggetto di azioni esecutive e precisamente:

- l'importo ancora dovuto a saldo della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., ora RUBIDIO spv s.r.l., in forza della sentenza n. 4007/2013 del 26.11.2013 resa dal Tribunale di Bari nel procedimento n. 13553/2012 per il quale è stata avviata la procedura esecutiva immobiliare n. 430/2015 RGE pendente dinanzi al Tribunale di Bari, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, G.E. dott.ssa Simone e nella quale è intervenuta anche Banca Carige s.p.a..

3.2.TABELLA RIASSUNTIVA DEL PASSIVO.

CREDITORE	TOTALI	PREDEDUZIONE	IPOTECARIO	PRIVILEGIATO	CHIROGRAFARIO
Avv.Daddario	€ 13.686,55	€ 13.686,55			
OCC	€ 25.217,80	€ 25.217,80			
Fino 2 Securitacions	€ 852.756,83		€ 852.756,83		
Banca Carige	€ 94.193,76		€ 94.193,76		
Stato	€ 144,60			€ 144,60	
Mediocredito Centrale	€ 1.107.757,48			€ 1.107.757,48	
Simest	€ 270.845,97				€ 270.845,97
Mbcredit Solutions	€ 229.547,10				€ 229.547,10
Banca Italease	€ 960.293,00				€ 960.293,00
Intesa Sanpaolo (Centro Leasing)	€ 1.074.081,92				€ 1.074.081,92
RUBIDIO SPV SRL (già BNL)	€ 703.341,00				€ 703.341,00
Deutsche Bank	€ 250.092,10				€ 250.092,10
Banco BPM (Italfinance)	€ 845.034,00				€ 845.034,00
Credemfactor	€ 362.880,00				€ 362.880,00
Banca Popolare di Bari	€ 46.191,00				€ 46.191,00
MPS	€ 2.483,00				€ 2.483,00
Bcc Lease	€ 81.454,00				€ 81.454,00
Arval Spa	€ 13.370,49				€ 13.370,49
Locat sv	€ 202.429,00				€ 202.429,00
Agenzia Entrate Riscossione	€ 88.620,13				€ 88.620,13
TOTALI	€ 7.224.419,73	€ 38.904,35	946.950,59	€ 1.107.902,08	€ 5.130.662,71

Lo schema testé riassunto è stato elaborato secondo i criteri di legge tenuto conto delle disposizioni che regolano il trattamento dei crediti secondo ordine delle preferenze e modalità di calcolo degli interessi alla data odierna di presentazione del ricorso.

Segue esplicitazione dei debiti stessi:

3.3.PREDEDUZIONI.

Vengono appostati in prededuzione le competenze professionali di spettanza dello scrivente difensore quantificate in Euro 13.686,55 oltre iva ed accessori maturati in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva della attività di redazione della domanda di liquidazione sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura.

Parimenti vengono appostati in prededuzione le competenze professionali dell'O.C.C. pari ad Euro 25.415,70 per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate secondo la tabella ministeriale di riferimento.

3.4.CREDITO IPOTECARIO DI FINO 2 SECURITATIONS SPA (GIA' UNICREDIT SPA).

La ricorrente è debitrice a titolo personale nei confronti di Fino 2 Securations spa, quale cessionaria del credito di Unicredit Spa, per un ammontare pari ad Euro 852.756,83 in ragione del residuo debito derivante dal contratto di mutuo fondiario, giusto precetto notificato in data 27/11/2018, a seguito di D.I. n.3772/2013 RG n.13163/2013 emesso in data 23/12/2013 (**doc.21_PRECETTO_FINO2_SECURITISATIONS**)

3.5.CREDITO PRIVILEGIATO DI BANCA CARIGE SPA.

La ricorrente è debitrice a titolo personale nei confronti di Banca Carige spa, in ragione del decreto ingiuntivo n. 145/2013 reso nella procedura monitoria n. 315/2013 RG dal Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto (**doc.15_INTERVENTO_BANCA_CARIGE**), in forza del quale la banca ha iscritto ipoteca giudiziale giusta nota del 02.08.2013 per un ammontare pari ad Euro 94.193,76 come da precisazione del credito formulata dall'istituto di credito.

3.6.CREDITO PRIVILEGIATO DI AGENZIA DELLE ENTRATE.

La ricorrente è debitrice a titolo personale nei confronti di Agenzia delle Entrate, per un ammontare complessivo pari ad Euro 144,60, somma affidata per la riscossione ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. (**doc.16_ESTRATTI_RUOLO_AGENZIA_ENTRATE_RISCOSSIONE**).

La ricorrente non è debitrice per tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate.

3.7. CREDITO PRIVILEGIATO NEI CONFRONTI DI MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.

La ricorrente è debitrice solidale in qualità di garante della HPS Hospital Pharma Service s.r.l. per Euro 1.107.757,48, somma affidata per la riscossione ad Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. (**doc.16_ESTRATTI_RUOLO_AGENZIA_ENTRATE_RISCOSSIONE**).

3.8. CREDITO CHIROGRAFARIO DI SIMEST S.P.A.

La ricorrente è debitrice solidale in qualità di garante della HPS Hospital Pharma Service s.r.l. nei confronti di Simest spa per Euro 270.845,97 in ragione del decreto ingiuntivo n. 16903/2010 reso nella procedura monitoria n. 60600/2010 RG, come da precisazione del credito formulata dalla società (**doc.20_PRECISAZIONE_CREDITO_SIMEST**).

3.9. CREDITO CHIROGRAFARIO DI MBCREDIT SOLUTIONS (GIA' UNICREDIT LEASING SPA).

La ricorrente è debitrice nei confronti di Mbcredit solutions in qualità di fideiussore della Hps Hospital Pharma Service s.r.l. per Euro 229.547,10 come da nota di precisazione del credito (**doc.17_PRECISAZIONE_CREDITO_MBCREDIT**).

3.10. CREDITO CHIROGRAFARIO DI BANCA ITALEASE SPA.

La ricorrente è debitrice nei confronti di Banca Italease s.p.a. in qualità di fideiussore della Hps Hospital Pharma Service s.r.l. per Euro 960.293,00 come da risulta dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (**doc.18_CENTRALE_RISCHI_BANCA_ITALIA**).

3.11. CREDITO CHIROGRAFARIO DI INTESA SANPAOLO SPA (GIA' CENTRO LEASING BANCA SPA).

La ricorrente è debitrice nei confronti di Intesa Sanpaolo spa, che ha incorporato per fusione Centro Leasing spa, in qualità di fideiussore della Hps Hospital Pharma Service s.r.l. per Euro 1.074.081,92 in forza del contratto di locazione finanziaria (leasing immobiliare n. 506399) (**doc.19_CONTRATTO_CENTRO_LEASING**).

3.12. CREDITO CHIROGRAFARIO DI RUBIDIO SPV SRL (già BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA).

La ricorrente è debitrice nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. in qualità di fideiussore della Hps Hospital Pharma Service s.r.l. per Euro 703.341,00 come da risulta dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (**doc.18_CENTRALE_RISCHI_BANCA_ITALIA**).

3.13. CREDITO CHIROGRAFARIO DI DEUTSCHE BANK SPA.

La ricorrente è debitrice nei confronti di Deutsche Bank s.p.a. in qualità di garante del sig. Cervelli per il saldo debitore residuo del contratto di finanziamento a medio termine n. 164.2165441, per il quale è stato emesso il Decreto ingiuntivo n. 61/2012 dal Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto, per l'importo di Euro 161.839,93 oltre interessi di mora convenzionalmente previsti dal 05 Luglio 2011 e sino al saldo, nonché spese e competenze relative alla procedura monitoria liquidate in Euro 1.799,50 (**doc.19_DECRETO_INGIUNTIVO_61_2012**), per un totale quindi di Euro 250.092,10 (somma di capitale 161.839,93 + interessi di mora 86.452,67 + spese e competenze legali 1.799,50).

3.14 CREDITO CHIROGRAFARIO DI BANCO BPM S.P.A.

La ricorrente è debitrice nei confronti di Banco BPM s.p.a. in qualità di fideiussore della Hps Hospital Pharma Service s.r.l. per Euro 845.034,00 come da risulta dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (**doc.18_CENTRALE_RISCHI_BANCA_ITALIA**).

3.15. CREDITO CHIROGRAFARIO DI CREDEMFACOR SPA.

La ricorrente è debitrice nei confronti di Credemfactor s.p.a. in qualità di fideiussore della Hps Hospital Pharma Service s.r.l. per Euro 362.880,00 come da risulta dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (**doc.18_CENTRALE_RISCHI_BANCA_ITALIA**).

3.16. CREDITO CHIROGRAFARIO DI BANCA POPOLARE DI BARI SCPA.

La ricorrente è debitrice nei confronti di Banca Popolare di Bari s.c.p.a. in qualità di fideiussore della Hps Hospital Pharma Service s.r.l. per Euro 46.191,00 come da risulta dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (**doc.18_CENTRALE_RISCHI_BANCA_ITALIA**).

3.17. CREDITO CHIROGRAFARIO DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA.

La ricorrente è debitrice nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in qualità di fideiussore della Hps Hospital Pharma Service s.r.l. per Euro 2.483,00 come da risulta dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (**doc.18_CENTRALE_RISCHI_BANCA_ITALIA**).

3.18. CREDITO CHIROGRAFARIO DI BCC LEASE SPA.

La ricorrente è debitrice nei confronti di Bcc Lease s.p.a. in qualità di fideiussore della Hps Hospital Pharma

Service s.r.l. per Euro 81.454,00 come da risulta dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (**doc.18_CENTRALE_RISCHI_BANCA_ITALIA**).

3.19 CREDITO CHIROGRAFARIO DI ARVAL SPA.

La ricorrente è debitrice nei confronti di Locat sv s.r.l. in qualità di fideiussore della Hps Hospital Pharma Service s.r.l. per Euro 13.370,49 come da nota di precisazione del credito del 16 Luglio 2019 (**doc.22_ARVAL_PRECISAZIONE_CREDITO**).

3.20. CREDITO CHIROGRAFARIO DI LOCAT SV SRL (GIA' UNICREDIT LEASING SPA).

La ricorrente è debitrice nei confronti di Locat sv s.r.l. in qualità di fideiussore della Hps Hospital Pharma Service s.r.l. per Euro 202.429,00 come da risulta dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (**doc.18_CENTRALE_RISCHI_BANCA_ITALIA**).

3.21. CREDITO CHIROGRAFARIO DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA.

La ricorrente è debitrice nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. in proprio e solidalmente col proprio coniuge sig. Cervelli per Euro 88.620,13 per aggio coattivo come risulta dagli estratti di ruolo del concessionario della riscossione (**doc.16_ESTRATTI_RUOLO_AGENZIA_ENTRATE_RISCOSSIONE**).

SEZIONE QUARTA – PROPOSTA LIQUIDATORIA

Come su riportato si ritiene che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art.14 ter L.n.3/2012.

Nello specifico:

4.1.IN ORDINE ALLO SCENARIO LIQUIDATORIO.

Il risultato della vendita liquidatoria nello scenario del valore accertato *ut supra* è in linea con le risultanze delle rilevazioni statistiche ufficiali su base nazionale, mentre con riferimento allo scenario esecutivo merita evidenziare che secondo un recente articolo edito da "Il sole 24ore", i tempi di realizzo delle procedure esecutive immobiliari si attestano in una durata media di 5 anni circa e percentuali medie di realizzo per i creditori pari al 46% del valore di stima peritale ed al lordo dei costi di procedura che risultano incidere con una media del 25% sul ricavato.

Ne consegue che in un eventuale scenario esecutivo, ove mai l'odierna iniziativa non beneficerà del decreto di apertura della procedura tanto il creditore ipotecario quanto i creditori privilegiati vedranno sfumare la possibilità di conseguire le somme spettanti: il patrimonio della ricorrente non consente in alcun modo una soddisfazione piena per il ceto creditorio.

Di contro, la proposta che qui appresso ci si appresta a rappresentare, prevedendo il pagamento dei debiti secondo un piano da eseguire in quattro anni a decorrere dalla data di apertura della procedura, appare *icto oculi* assai più conveniente oltre che fattibile come l'O.C.C. ha attestato.

4.2.IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.

Superando il rischio del depauperamento senza rimedio del patrimonio personale che nuoce gravemente non solo al ricorrente, ma anche ai propri creditori, la sig.ra Papeo, a mente dell'**art. 2740 c.c.** in forza del quale "*il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i sui beni, presenti e futuri*", intende avvalersi della procedura ex L.n.3/2012 allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire

al meglio delle sue concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.

Per l'effetto, a mente del combinato disposto degli artt. 14 ter, 7, comma 1, L.n.3/2012 che, nel caso che ci occupa, impongono il rispetto delle seguenti condizioni, da un lato:

- a) prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi eventualmente in classi,
- b) indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per la liquidazione dei beni.
- c) prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

E dall'altro lato consentono la previsione delle seguenti agevolazioni:

- a) possibilità di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
- b) nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.
- d) La proposta di accordo con continuazione dell'attività può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione;

la sig.ra Papeo si onora proporre una proposta di liquidazione del patrimonio che sia credibile, sostenibile, verificabile e motivata.

I ridetti requisiti si ritengono soddisfatti dal piano che si accinge ad esporre con la precisazione che il controllo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità della proposta nei fatti, può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine della proposta a raggiungere gli obiettivi prefissati: verifica da effettuare in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta).

Orbene, la proposta avanzata dalla ricorrente vuole essere ed è in linea con gli orientamenti esposti.

L'obiettivo primario è infatti il superamento dello stato di crisi conservando la possibilità di condurre una vita decorosa, mettendo a disposizione dei creditori e sotto la vigilanza del liquidatore che sarà nominato la più gran parte del proprio patrimonio presente e futuro.

Al fine di definire bonariamente la sua posizione debitoria ed impedirne l'aggravamento con il decorso di interessi e di spese derivanti da eventuali procedure monitorie e/o esecutive la ricorrente mette quindi a disposizione della massa creditoria gli immobili di sua proprietà summenzionati per la liquidazione degli stessi.

Il programma di liquidazione che sarà redatto dal liquidatore nominato dall'Ecc.mo Giudicante potrà prevedere:

- la cessione della totalità della massa immobiliare facente capo alla ricorrente anche mediante trattativa privata attraverso il deposito di offerta irrevocabile di acquisto da parte di un terzo – procedura di gran lunga meno costosa rispetto allo scenario esecutivo ed evitare una svalutazione del compendio immobiliare;

- la cessione di una quota del proprio eventuale reddito, tenuto conto delle esigenze familiari della ricorrente.

Merita evidenziare che la Legge di Bilancio 2019 (L.n.145 del 30 dicembre 2018) al comma 188¹ consente al contribuente in stato di sovraindebitamento, per il quale è stata aperta una procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L.n.3/2012, di poter estinguere i debiti di natura tributaria e previdenziale versando le somme affidate all'Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. in misura del 10% del dovuto agli Enti impositori oltre agli oneri di riscossione dovuti all'Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.

Il Decreto Legge n.1354 (c.d. Decreto Crescita) all'art. 16 bis approvato in via definitiva il 27 Giugno 2019 ha previsto la riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione.

Sotto diverso profilo, al fine di ridurre il costo della procedura e i tempi necessari per la nomina, il ricorrente propone per la nomina di liquidatore la Dott.ssa Verrico Maria Carmela con studio in Gioia del Colle (BA) Via della Repubblica n. 66, già nominata professionista/OCC con provvedimento del 18 Maggio 2018 nell'ambito della procedura di sovraindebitamento n. 2771/2018 RG Tribunale di Bari.

SEZ V – FATTIBILITA' E CONVENIENZA DEL PIANO

5.1.FATTIBILITA' DEL PIANO.

In ordine alla fattibilità del piano, la ricorrente dimostra di poter contare su di un patrimonio immobiliare e flussi di reddito garantiti dal suo coniuge sufficienti ed adeguati a far fronte al piano di pagamenti proposto.

Tanto è stato verificato ed attestato dall'Organismo di Composizione della Crisi nella propria relazione.

5.2.CONVENIENZA DEL PIANO.

Le valutazioni di convenienza ruotano evidentemente attorno alla valutazione dei seguenti principi giuridici:

-ex art. 54 L.F. il credito ipotecario non soddisfatto dal ricavato della vendita del bene sul quale grava l'ipoteca degrada a credito chirografario;

-ex art. 7 L.n.3/2012 al creditore ipotecario così come al portatore di privilegio sul bene oggetto della garanzia non può essere riconosciuto un importo inferiore a quello realizzabile, in ragione della collazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la prelazione.

Orbene, da questo punto di vista la proposta del ricorrente appare immediatamente più favorevole rispetto allo scenario esecutivo *ut supra* rappresentato.

Infatti, lo scenario esecutivo si incardinerebbe sul netto ricavo di una vendita esecutiva e quindi su di un importo che al netto delle necessarie spese di procedura sarebbe insufficiente in ogni caso a soddisfare il ceto creditorio tutto, ma non solo.

Come su riportato la prima asta nella procedura esecutiva immobiliare è andata deserta, pertanto in seconda asta la procedura esecutiva dovrà necessariamente fare i conti con un ribasso del 25% sul prezzo di aggiudicazione potendo realizzarsi in quella sede l'importo complessivo massimo di Euro 352.500,00 senza considerare i costi

¹ La norma prevede espressamente che "Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3".

della procedura.

Al contrario, con la proposta di liquidazione qui formulata il ceto creditorio beneficerebbe di un importo ben maggiore pari ad Euro

SEZ. VI – L’ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

6.1.L’ATTESTAZIONE ED IL SUO CONTENUTO.

L’iniziativa del ricorrente ha beneficiato dell’attestazione del professionista nominato dott.ss Verrico Maria Carmela la quale, in possesso dei requisiti di legge ed in conformità al disposto delle norme di legge, ha redatto l’elaborato di legge al quale si rimanda per ogni approfondimento.

Qui preme solo osservare per completezza espositiva che l’attestatore:

- ha sottoposto a verifica i dati patrimoniali accertandone la veridicità.
- ha verificato la fattibilità della proposta presentato dal ricorrente;
- ha manifestato parere favorevole circa la funzionalità del piano al miglior soddisfacimento dei creditori.

SEZ. VII – AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE.

7.1.SULLA MERITEVOLEZZA NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.

Ai fini dell’accesso alla procedura ex art.14 ter L.n.3/2012 è imposto nella redazione della relazione dettagliata, di indicare le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere le proprie obbligazioni, l’indicazione della solvibilità del debitore.

Questo difensore precisa che tutti questi elementi, che tengono conto dello stato fattuale, psicologico, economico e sociale del debitore, sono destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nella fase di esdebitazione del debitore. Ne deriva che si verifica uno slittamento temporale dell’analisi della meritevolezza che deve compiere il giudicante².

Da parte dello scrivente si ritiene che dilatare eccessivamente il requisito di meritevolezza in questo tipo di procedura potrebbe danneggiare non tanto il debitore (che non viene esdebitato automaticamente per effetto dell’apertura della procedura di liquidazione, ma solo dopo un termine di almeno quattro ann, pari alla durata necessaria della procedura *de qua*), quanto piuttosto i creditori che si vedrebbero, di fatto, preclusa l’attuazione di un pieno ed effettivo concorso formale e sostanziale sul patrimonio del debitore e, con esso, della garanzia circa un’effettiva e piena *par condicio creditorum*³.

Di conseguenza la meritevolezza richiesta nella relazione ex art.14 ter L.n.3/2012 è condizione solo per l’ammissione al beneficio dell’esdebitazione non anche per la concessione del decreto di liquidazione dei beni.

Del resto, ragionando *a contrario*, non si capirebbe neppure per quale motivo l’art.14 quater L.n.3/2012 garantisce al sovraindebitato, impossibilitato ad accedere al piano del consumatore per mancanza di meritevolezza, di ripiegare sulla liquidazione del patrimonio.

Da parte dell’estensore si ritiene che la proposta di liquidazione formulata sia formalmente e sostanzialmente

² Si segnala sul punto, con un interessante provvedimento *a contrario*: Tribunale di Cagliari, 11 Maggio 2016, che ha previsto come il presupposto della meritevolezza assuma rilievo solo nella procedura del piano del consumatore, vista la peculiarità della stessa rispetto ai restanti rimedi previsti dalla L.n.3/2012.

³ Si segnala sul punto: Tribunale di Prato, 28 settembre 2016.

rispettosa delle norme inderogabili di legge che regolano l'istituto, motivo per il quale, esclusa la manifesta inidoneità della proposta, si chiede l'ammissione della ricorrente alla procedura.

CONCLUSIONI

- considerato che per quanto esposto la ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento per cause a lei non imputabili;
 - che la ricorrente, consapevole della grave crisi da sovraindebitamento in cui versa per cause a lei non imputabili, ritenendo che la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.n.3/2012 sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori avendo allo stesso tempo modo di perseguire una possibilità di azzeramento del debito;
 - che la liquidazione del patrimonio appare inoltre la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo, sicuramente in maniera più celere rispetto ad una procedura esecutiva;
 - che la ricorrente intende beneficiare di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 al comma 188 (L.n.145 del 30 dicembre 2018), così come prorogata dal c.d. Decreto Crescita;
- la sig.ra Papeo Maria Antonietta, come in epigrafe rappresentata e difesa, nonché elettivamente domiciliata

CHIEDE

all'III.mo Tribunale adito,

1) che l'Ecc.mo Presidente del Tribunale, visto l'articolo 14 ter L. n. 3/2012, voglia procedere **con estrema urgenza** alla nomina di un liquidatore al fine di beneficiare di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 al comma 188 (L.n.145 del 30 dicembre 2018), così come prorogato dal Decreto Legge n.1354 (c.d. Decreto Crescita) all'art. 16 bis e poter corrispondere nella misura del 10% quanto dovuto agli Enti impositori oltre agli oneri di riscossione dovuti all'Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.

2) che al fine di ridurre il costo della procedura e i tempi necessari per la nomina, anche in considerazione del termine del 31 Luglio 2019 per l'adesione alla procedura di cui all'art. 16 bis Decreto Legge n.1354, il liquidatore è stato individuato nella persona della Dott.ssa Verrico Maria Carmela con studio in Gioia del Colle (BA) Via della Repubblica n. 66, già nominata professionista/OCC con provvedimento del 18 Maggio 2018 nell'ambito della procedura di sovraindebitamento n. 2771/2018 RG Tribunale di Bari;

3) di accogliere il piano di composizione della crisi a mezzo di liquidazione del patrimonio così come esposto nel presente atto e nominare all'uopo il professionista che curi la fase di liquidazione del patrimonio della ricorrente.

Con riserva di ulteriore produzione documentale all'uopo necessaria nei concedendi termini.

Fiducioso che la S.V. vorrà accogliere la proposta di liquidazione, resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

Bari, il dì del deposito

Papeo Maria Antonietta

È autentica

Avv. Emanuele Daddario

Daddario&Partners s.r.l. – S.t.p.

70121 Bari, Via Dieta di Bari n. 16/H Tel: +39 080 5640995

segreteria@pec.studiolegaledaddario.it – daddario@studiolegaledaddario.it